COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi
Servizi Culturali

Allegato B

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE XXX PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE BANDISTICA PER GLI ANNI 2027-2028, AI SENSI DELL'ART 56 DEL D.LGS 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE"

Tra

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Settore II - Servizi, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, con i poteri conferitigli dall'art 107 del T.U.E.L. e in ottemperanza a quanto disposto con D.G.n. 162 del 05/11/2026 e con Determinazione n. 1226 del 17/11/2026;

e

il/la Sig./Si.gra XXX nato/a a XXX il XXX – C.F XXX, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione XXX (in seguito "Associazione") con sede legale a XXX in Via XXX n. XXX - C.F./P.IVA XXX;

Premesso che:

- la Norma costituzionale (art. 118, comma 4) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea il ruolo degli Enti del Terzo settore ed i rapporti con la Pubblica amministrazione;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 5) prevede che "*i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- Il Codice del Terzo Settore, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , art. 2, riconosce "*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*" e che "*ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*";

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 22/6/2020 che sottolinea come l'Unione Europea riconosca "*in capo agli Stati Membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà*";

- il DM n. 72 del 31 marzo 2021 che approva "Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017";

- la Legge Regionale n.3/2023 del 13/04/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", che promuove e sostiene il ruolo attivo e distintivo del Enti del Terzo Settore nonché dei soggetti operanti nel territorio dell'Emilia-Romagna, anche mediante relazioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

- il D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022, n. 78 che all'art. 6, comma 1, sottrae il campo di applicazione dello stesso agli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;

- gli Enti del Terzo Settore espletano attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- il C.T.S. istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) e che dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore cui devono essere iscritte le realtà associative per poter fruire di contributi pubblici;

- gli ETS iscritti al RUNTS da almeno sei mesi hanno la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, nell'ambito della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S.;

- il comma 1 dell'art. 56 del C.T.S. prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato*" ed il comma 2 del medesimo articolo prevede che "*le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate*";

- il comma 3 del suddetto articolo prevede che "*l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime*";

- la medesima norma stabilisce che "*le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari*";

- l'art. 6 dello Statuto Comunale che fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità e attività

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento di interventi e progetti aventi le seguenti finalità rientranti negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- mantenere viva la tradizione e la pratica musicale centese popolare e plurisecolare di tipo bandistico;
- aumentare la visibilità dell'operato e delle attività bandistiche;
- diffondere la conoscenza del repertorio bandistico colto per avvicinarlo ad un pubblico quanto più allargato, eterogeneo e interculturale;
- approfondire la cultura musicale con attività didattiche rivolte in particolare ai giovani e ai bambini;

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione e gestione da parte della Associazione delle attività concorrenti al perseguimento delle suddette finalità, di cui al progetto acquisito agli atti con Prot. N. XXX del XXX

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è stabilita dal 01/01/2027 fino al 31 dicembre 2028 e sarà rinnovabile per ulteriori anni 2 (due) con apposito atto scritto, a fronte di motivazioni legate al buone sito delle attività svolte e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 4 – Supporto del Comune di Cento e modalità di erogazione dell'importo

Per la realizzazione del progetto di attività oggetto della convenzione, l'Amministrazione Comunale eroga un importo complessivo di **€ 13.000,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta** a titolo di rimborso spese documentate, **suddivisi in € 6.500,00 per l'anno 2027 e € 6.500,00 per l'anno 2028.**

In ogni caso la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'80% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato.

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà a seguito di espressa richiesta scritta del Soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- **fino ad un massimo del 70% oltre IVA se e in quanto dovuta entro il primo semestre dell'anno di riferimento (ACCONTO), rimanente 30% entro il 15 gennaio dell'anno successivo (SALDO);**

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo annuale, l'Associazione, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre:

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'anno di riferimento;
- una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- l’indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove sarà pubblicato il contributo assegnato (come indicato all’art. 9 del presente Avviso).

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all’importo assegnato per il biennio o qualora le somme anticipate dall’Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall’Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l’Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta la somma erogata in più ovvero la somma non accettata in sede di verifica amministrativo-contabile.

L’importo comunale può essere erogato solo a pareggio del bilancio del soggetto beneficiario ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 2.000,00, che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell’offerta delle attività previste dallo Statuto associativo.

Nel caso in cui l’importo del Comune comporti un avanzo per il soggetto beneficiario, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente sino al raggiungimento del pareggio di bilancio o del limite sopraindicato.

L’importo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell’iniziativa.

L’importo non sarà liquidato nel caso in cui dalla documentazione consuntiva risulti che:

- l’ammontare delle entrate è superiore alle spese nella misura pari o superiore al limite sopraindicato;
- vi sia la mancata realizzazione dell’attività sostenuta dall’importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall’ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l’iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l’effettivo versamento.

Per valorizzare e sostenere le attività dell’Associazione il Comune di Cento si impegna inoltre a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l’associazione nell’attività di comunicazione e promozione;
- fornire attrezzatura e strumentazione in dotazione all’Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all’ufficio competente e previa disponibilità delle stesse. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell’Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

La concessione del finanziamento oggetto del presente Avviso esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa o una mancata entrata per l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività che sono contemplate in convenzione.

Art. 5 -Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione alla gestione del servizio bibliotecario e per l’organizzazione delle attività culturali oggetto del presente avviso e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle attività contenute nel progetto.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture calcolati con criterio proporzionale;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappeggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- spese di acquisto o noleggio divise
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per l'attività di docenza;
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento del progetto, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento del progetto, per un importo non superiore a € 300,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 6 – Adempimenti e vincoli dell'Associazione

Il Soggetto aggiudicatario dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione la seguente documentazione:

- documentazione inerente l'**assicurazione contro gli infortuni e le malattie** connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;
- in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle

quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- comunicazione degli **estremi identificativi del conto corrente bancario/postale** nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al Soggetto aggiudicatario, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

L'Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- le associazioni, Onlus e fondazioni;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Nell'ottica di offrire iniziative di qualità e quanto più possibile rispondenti ai bisogni della società contemporanea, l'Associazione si impegna inoltre ad attivare ampie collaborazioni, valorizzando le risorse umane già presenti sul territorio e mettendosi in relazione con altre realtà esterne affini per finalità e modalità operative, quali enti locali, associazioni Onlus, cooperative sociali, circuiti di promozione culturale, aziende culturali, scuole e centri di formazione di ogni ordine e grado, operatori economici privati, eventuali istituzioni bancarie.

L'Associazione si impegna a garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente convenzione, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 8 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della gestione del progetto convenzionato;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Il Soggetto aggiudicatario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 9 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentate dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 11 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.
Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.
L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE).
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti

vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per sottoscrizione della presente convenzione.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 14 – Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Cento
Il Dirigente Settore II - Servizi
Dott. Mauro Zuntini
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa

L'Associazione XXX
Il Presidente/Legale Rappresentante
Sig./Sig.ra XXX

_____